

REGOLAMENTO

***di attuazione degli interventi
in materia di assistenza
scolastica e diritto allo studio***

***ex Art. 28, 1° comma
L.R. 09.03.1988 N. 10***

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione da parte del Comune di Udine dell'art. 28 della legge regionale 09.03.1988 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Comune esercita le funzioni ad esso devolute dalla L.R. 10/1988 mediante i seguenti interventi:

- a1) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- a2) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi;
- b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
- c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali;
- d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
- e1) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l'educazione degli adulti;
- e2) erogazione di sussidi a carattere individuale a favore degli studenti lavoratori frequentanti i corsi delle 150 ore, le scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria e altre iniziative per l'educazione degli adulti riconosciute dalle competenti autorità scolastiche;
- f1) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze;
- f2) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti, residenze;
- f3) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, mediante sussidi in denaro.

3. Gli interventi in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui al presente Regolamento sono attuati a beneficio della popolazione scolastica residente nel Comune di Udine. I predetti interventi possono essere attuati anche in favore degli alunni residenti in altri Comuni esclusivamente a condizione che risulti approvato uno specifico accordo di collaborazione con il Comune di residenza degli alunni che preveda da parte di quest'ultimo l'assunzione dell'impegno ad attuare lo stesso tipo di intervento in favore degli alunni residenti nel Comune di Udine frequentanti le scuole ubicate nel suo territorio.

4. Gli alunni che siano residenti nel Comune di Udine e frequentino un'istituzione scolastica ubicata nell'ambito territoriale di un altro Comune con il quale non sussiste alcun accordo di collaborazione in materia di interventi di assistenza scolastica, qualora risultino esclusi dalla

fruizione di tali interventi, possono rivolgersi al Comune di Udine che provvederà direttamente attuando i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

5. L'accordo di collaborazione intercomunale di cui al precedente 3° comma:

- a) presuppone che i Comuni siano concordi nell'adottare comportamenti quanto meno omogenei nella determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi e di erogazione degli interventi;
- b) può essere limitato ad un ristretto gruppo di tipologie di intervento ovvero anche ad una sola di esse;
- c) deve prevedere uno specifico e reciproco impegno da parte dei due o più Comuni contraenti al trasferimento delle risorse necessarie secondo quanto stabilito in fase di definizione dell'accordo.

6. L'intervento di cui al precedente 2° comma, lettera a2), deve intendersi esteso anche agli alunni della scuola secondaria superiore soggetti all'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.01.1999 n. 9 residenti nel Comune di Udine. L'intervento di cui sopra non si attua qualora risulti che gli studenti siano destinatari di analogo intervento di assistenza attuato dalla Provincia o da altro ente pubblico.

7. Gli interventi di cui al precedente 2° comma, lettere b), c), d) ed e1), realizzati mediante erogazione di somme alle istituzioni scolastiche interessate, si attuano esclusivamente in funzione degli alunni delle stesse residenti nel Comune di Udine. Le istituzioni scolastiche ubicate nei territori degli altri Comuni, qualora ospitino alunni residenti nel Comune di Udine, potranno presentare richiesta di contributo seguendo l'iter procedurale generale di cui al successivo art. 5, a meno che non sia in atto un accordo di collaborazione tra il Comune di Udine e il Comune ove ha sede l'Istituzione scolastica ai sensi dei precedenti commi 3° e 5°. In tale ultimo caso è esclusa la possibilità per l'istituzione scolastica extracomunale di presentare qualunque richiesta di contributo.

8. In relazione agli interventi di cui al precedente 2° comma, lettere b), c) e d) la quota di risorse annualmente disponibile per gli stessi è ripartita nel seguente modo:

- a) non meno dell'80% alle scuole materne, elementari e medie site nel territorio comunale;
- b) non più del 20% alle scuole secondarie superiori site nel territorio comunale e a tutte le altre scuole di ordine e grado che, essendo ubicate in Comuni con i quali non è in atto alcun accordo di collaborazione ed avendo fra i propri alunni una quota di residenti nel Comune di Udine, abbiano presentato la relativa richiesta di contributo.

9. In relazione all'intervento di cui al precedente 2° comma, lettera e1) la quota di risorse annualmente disponibile per lo stesso è ripartita nel seguente modo:

- a) non meno del 90% alle scuole ed istituzioni che organizzano corsi serali per i lavoratori ed iniziative di educazione degli adulti, aventi sede nel territorio comunale;
- b) non più del 10% alle scuole ed istituzioni che organizzano corsi serali per i lavoratori ed iniziative di educazione degli adulti che, essendo ubicate in Comuni con i quali non è in atto alcun accordo di collaborazione ed avendo fra i propri alunni una quota di residenti nel Comune di Udine, abbiano presentato la relativa richiesta di contributo.

Art. 2 – Fondo destinato all'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica

1. La Giunta Comunale destina annualmente una parte del finanziamento complessivo ricevuto dalla Regione per l'esercizio delle funzioni devolute al Comune mediante la L.R. 10/88 agli interventi in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio già precisati nel precedente art. 1, 2° comma.

2. L'ammontare del fondo è determinato in funzione delle esigenze delle istituzioni scolastiche cittadine e dell'utenza che fruisce dei servizi da esse erogati nonché in funzione degli indirizzi generali di politica scolastica assunti dal Comune.

3. Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le singole tipologie di intervento di cui all'art. 1 entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei risultati dell'esame delle istanze e dei dati pervenuti dagli istituti scolastici interessati nel termine specificato al successivo art. 6.

Art. 3– Erogazione gratuita libri di testo agli alunni delle scuole elementari

1. L'entità del fondo destinato a garantire l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari è determinata d'ufficio sulla base del numero degli aventi diritto, del prezzo dei libri di testo come annualmente stabilito da apposito Decreto Ministeriale e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2. L'erogazione gratuita dei libri di testo è organizzata in maniera da lasciare alle famiglie libertà di scelta della libreria presso cui rifornirsi.

3. L'intervento di cui al presente articolo si intende esteso anche ai casi in cui, in relazione alla presenza di alunni portatori di handicap, la scuola abbia adottato testi o altro materiale didattico sostitutivo dei tradizionali libri di testo, purché ciò risulti da apposita dichiarazione del capo d'istituto.

4. Entro il mese di luglio le scuole elementari statali e non statali comunicano agli uffici comunali competenti i dati relativi agli alunni iscritti e al numero dei libri di testo, di religione e di lingua straniera occorrenti. Entro il mese di agosto gli uffici comunali, sulla base dei dati acquisiti dalle scuole elementari, provvedono alla determinazione del numero di cedole librarie da distribuire alle famiglie per il tramite delle scuole interessate.

5. Il Comune provvede alla liquidazione delle fatture emesse dalle librerie entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, previa verifica delle cedole allegate alle singole fatture.

Art. 4 – Criteri di assegnazione delle somme a favore delle istituzioni scolastiche per gli interventi di assistenza scolastica

1. Gli interventi di cui all'art. 1, 2° co., lett. a2), b), c) e d) sono realizzati mediante l'erogazione di somme agli istituti scolastici interessati, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi commi.

2. Criteri inerenti agli interventi consistenti nella concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei libri di testo. L'intervento di cui all'art. 1, 2°co., lett. a2) è destinato agli alunni delle scuole medie inferiori ed agli alunni iscritti al 1° e 2° anno delle scuole medie superiori. Tenuto presente che, secondo l'art. 1 della legge 9/1999, l'obbligo di istruzione mantiene una durata novennale fino all'approvazione del riordino generale del sistema scolastico e formativo, finché quest'ultima condizione non sarà soddisfatta, l'intervento di cui sopra è destinato agli alunni delle scuole medie inferiori e agli alunni iscritti al 1° anno delle scuole medie superiori. L'attuazione dell'intervento, per l'a.s. 2001/02 viene effettuata applicando, ai fini dell'erogazione dei contributi alle scuole medie e superiori cittadine, i seguenti criteri:

SCUOLE MEDIE:

- 1) numero di alunni residenti nel Comune di Udine, iscritti nelle singole scuole medie;
- 2) numero di alunni, residenti nel Comune di Udine, i cui nuclei familiari versano in condizioni economiche di disagio;
- 3) rapporto tra il n.ro medio dei buoni libro assegnati e il n.ro medio di alunni iscritti con riferimento agli ultimi 3 anni scolastici di erogazione.

SCUOLE SUPERIORI:

- 1) numero di alunni residenti nel Comune di Udine, iscritti al primo anno della scuola superiore;
- 2) numero di alunni residenti nel Comune di Udine, i cui nuclei familiari versano in condizioni economiche di disagio.

A decorrere dall'a.s. 2002/2003, ai fini dell'ammissibilità al beneficio, è necessario essere in possesso, oltre che del requisito relativo allo status di studente della scuola dell'obbligo, anche dei seguenti altri requisiti:

- a) residenza nel Comune di Udine;
- b) condizione economica disagiata del nucleo familiare di appartenenza individuata con i medesimi criteri stabiliti dall'A.C. per i bandi di concorso relativi agli interventi di cui all'art. 1, 2° co., lett. f1), f2) e f3).

Il Comune provvederà, entro il 31 agosto di ogni anno, ad informare tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel territorio regionale della possibilità di fruire di fondi utilizzabili per la concessione di sussidi per l'acquisto di libri di testo agli studenti in possesso dei requisiti più sopra precisati. Tale possibilità è esclusa nel caso in cui sussista già con il Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica l'accordo di collaborazione di cui all'art. 1, 3° e 5° comma.

Le istituzioni scolastiche verificano, nell'ambito del loro bacino di utenza, se vi siano o meno potenziali beneficiari del suddetto intervento e, in caso affermativo, chiedono di essere inserite nell'elenco delle scuole destinatarie dell'intervento, fornendo altresì i dati richiesti dall'A.C., entro il 30 settembre del medesimo anno. Le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale sono escluse dalla suddetta procedura in quanto inserite d'ufficio nell'elenco delle scuole beneficiarie dell'intervento.

I fondi sono assegnati alle scuole interessate entro il 31 ottobre applicando i seguenti criteri:

- a) viene individuata la spesa media pro-capite per l'acquisto dei libri di testo occorrenti per la frequenza del 1° anno, del 2° anno e del 3° anno di scuola media, mentre per il 1° anno delle scuole superiori la spesa media è differenziata per tipo di istituto;
- b) i relativi importi vengono utilizzati per determinare l'ammontare massimo del sussidio individuale;
- c) la spesa media di cui sopra è moltiplicata per il numero totale di alunni potenzialmente interessati in ciascuna scuola all'intervento secondo i dati forniti dalla scuola stessa.

Le scuole provvederanno autonomamente alla gestione delle procedure di effettiva assegnazione di sussidi agli aventi diritto e forniranno all'A.C. i risultati di tale loro attività entro il mese di febbraio.

3. 3. Criteri inerenti agli interventi diretti a favorire l'organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi. Previa assegnazione della quota destinata a finanziare l'organizzazione delle mense scolastiche comunali, anche sulla base degli stessi criteri più avanti indicati, nonché sulla base dei programmi di ampliamento e di miglioramento dei relativi servizi, la disponibilità da destinarsi alle istituzioni scolastiche erogatrici di pasti per gli studenti è assegnata alle medesime sulla base dei seguenti criteri:

- 1) punteggio assegnato in funzione della tipologia di pasto servito, delle modalità di erogazione del servizio di mensa e di ulteriori indicatori di qualità;

- 2) numero di pasti erogati da ciascuna mensa nell'ultimo anno di assegnazione del contributo;
- 3) numero di giorni di funzionamento della mensa nell'ultimo anno scolastico di assegnazione del contributo;
- 4) punteggio assegnato in funzione del rapporto fra la tariffa a carico dello studente e la qualità come determinata al p.to 1);
- 5) esigenze straordinarie degli istituti interessati (es. progetti di riorganizzazione delle mense scolastiche, problemi economici particolari, ecc) dai medesimi segnalate, motivate e documentate.

4. Criteri inerenti agli interventi diretti a favorire l'acquisizione di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali. La disponibilità finanziaria complessiva per la suddetta tipologia di intervento, risultante dalla ripartizione dei fondi di cui all'art. 1, 8° comma, viene ulteriormente ripartita tra i diversi ordini di scuole interessate (scuole elementari, medie e superiori) sulla base del criterio storico della media in percentuale dei risultati degli ultimi 3 anni di assegnazione del contributo. Gli importi così determinati per i tre gruppi di scuole vengono poi ripartiti tra i singoli istituti interessati in base ai seguenti criteri:

- 1) numero degli iscritti alle singole scuole;
- 2) numero e tipologia di alunni portatori di handicap (casi H) presenti nell'istituto scolastico;
- 3) punteggio attribuito ad iniziative o progetti didattici adottati dalle scuole, con utilizzo di specifiche attrezzature didattiche e altro materiale di uso collettivo, in funzione delle spese previste per l'attuazione delle iniziative/progetti;
- 4) punteggio attribuito ad iniziative o progetti didattici adottati dalle scuole, con utilizzo di specifiche attrezzature didattiche e altro materiale di uso collettivo in funzione delle seguenti caratteristiche delle iniziative o dei progetti:
 - numero di studenti beneficiari;
 - carattere di sperimentality e di innovazione didattica;
 - funzioni di integrazione e di sostegno alle attività scolastiche;
 - miglioramento dell'organizzazione del tempo pieno;
 - inserimento scolastico di alunni minorati.

Alle scuole elementari a tempo pieno e alle scuole medie a tempo prolungato è comunque riservata una quota minima di garanzia complessivamente non inferiore al 10% del fondo disponibile per la tipologia d'intervento in parola, divisa in parti uguali fra tutte le scuole interessate.

5. Criteri inerenti agli interventi rivolti a favorire la frequenza alla scuola materna:

- 1) numero degli iscritti nelle singole scuole materne;
- 2) numero di sezioni esistenti nelle singole scuole materne;
- 3) punteggio attribuito ad eventuali progetti rivolti a migliorare i servizi scolastici.

6. L'atto con cui viene individuato il peso (in termini percentuali) da attribuire a ciascuno dei criteri individuati nel presente articolo è approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e comunicato a tutte le scuole entro il successivo 30 aprile.

**Art. 5 – Interventi a favore delle
istituzioni scolastiche –
Iter procedurale**

1. Gli interventi di cui all'art. 1, 2° co, lett. a2), b), c) e d) sono attuati a favore degli istituti scolastici che presentino specifica richiesta nel termine del 31 agosto di ogni anno.

2. Le richieste di contributo, relative all'anno scolastico da iniziarsi, devono essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine prescritto, accompagnate da relazioni, notizie e dati previsionali concernenti i criteri sulla base dei quali verrà effettuata la ripartizione delle somme disponibili per ciascuna tipologia d'intervento.

3. Entro il 31 ottobre con apposito provvedimento dirigenziale, viene effettuata l'assegnazione dei contributi agli istituti scolastici aventi diritto.

4. Gli istituti scolastici beneficiari devono presentare, relativamente al contributo loro erogato, documentata rendicontazione entro il 31 agosto dell'anno solare successivo a quello di assegnazione unitamente alla richiesta di contributo per il successivo anno scolastico.

**Art. 6 – Interventi per gli studenti lavoratori e
le iniziative di educazione degli adulti**

1. La disponibilità finanziaria complessivamente destinata alla tipologia di intervento di cui all'art. 1, 2° co., lett. e1) e e2) per gli studenti lavoratori e le iniziative di educazione degli adulti, viene ripartita con il seguente criterio:

- a) una quota non inferiore al 40% e non superiore al 60% del fondo viene destinata alle istituzioni educative che svolgono attività inerenti ai corsi delle 150 ore ed altri interventi per l'educazione degli adulti mediante deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) una quota non inferiore al 40% e non superiore al 60% del fondo viene destinata all'assegnazione di sussidi a carattere individuale a favore degli studenti lavoratori frequentanti i corsi delle 150 ore, le scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, e altre iniziative per l'educazione degli adulti riconosciute dalle competenti autorità scolastiche mediante deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le istanze delle istituzioni educative che attivano corsi delle 150 ore, scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e altre iniziative per l'educazione degli adulti devono essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Udine entro il termine del 31 agosto di ogni anno.

3. La quota di cui al 1° comma, lett. a), è assegnata con provvedimento dirigenziale agli istituti richiedenti in proporzione al numero di alunni iscritti ai corsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7 – Contributi non utilizzati

1. Qualora in base alla verifica degli atti di rendicontazione, risulti che l'istituzione scolastica non sia riuscita ad utilizzare, in tutto o in parte, il contributo ottenuto, la corrispondente

somma verrà considerata quale acconto sul contributo da ricevere per il successivo anno scolastico, fatta salva la possibilità per l'A.C. di chiedere la restituzione totale o parziale della somma medesima nei casi in cui:

- la scuola non abbia presentato richiesta di contributo per l'a.s. successivo;
- il Comune non abbia accolto la richiesta di contributo presentata per il successivo a.s.;
- il Comune abbia accolto la richiesta di contributo presentata per il successivo a.s. assegnando tuttavia un contributo di importo inferiore alla somma non spesa e trattenuta a titolo di acconto.

Art. 8 – Interventi di carattere individuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comune di Udine, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, approva i criteri di assegnazione dei contributi a carattere individuale, nonché gli altri termini, regole e modalità da inserire nei bandi di concorso destinati agli studenti lavoratori per gli interventi di cui all'art. 1, 2° co., lett. e2), agli alunni delle scuole dell'obbligo per gli interventi di cui all'art. 1, 2° co., lett. f1) e agli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore per gli interventi di cui all'art. 1, 2° co., lett. f2) e f3).

1 bis. Ai fini della determinazione della condizione di disagio del nucleo familiare l'Amministrazione Comunale ricorre all'applicazione dell'I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, disciplinando l'utilizzazione di questo strumento direttamente nei bandi di concorso di cui al precedente 1° comma.

2. I bandi di concorso e i moduli di domanda sono trasmessi a tutti gli istituti scolastici entro 30 gg. dalla loro approvazione.

3. Ad avvenuto espletamento dell'esame istruttorio delle domande da parte dei competenti uffici e conseguente ammissione o meno delle stesse al contributo, quest'ultimo viene quantificato, sulla base dei criteri già precisati nel bando, mediante apposito atto dirigenziale.

4. Salvo cause di forza maggiore, i contributi devono essere liquidati agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Art. 9 - Decorrenza dell'applicazione delle disposizioni modificative contenute nel presente testo regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente testo regolamentare si applicano a decorrenza dell'a.s. 2002/2003.

2. Esclusivamente per l'intervento consistente nell'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche ai fini della concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei libri di testo nella scuola dell'obbligo viene preso a riferimento il requisito della residenzialità anche per l'a.s. 2001/2002 (relativamente ai criteri di cui all'art. 4, 2° comma).

3. Limitatamente al solo a.s. 2002/2003 l'intervento consistente nella fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole elementari, di cui all'art. 1, 2° co., lett. a2) del presente Regolamento, si effettua a favore di tutti gli alunni frequentanti le scuole elementari cittadine a prescindere dal requisito della residenza nel Comune di Udine.